

Martedì, 5 settembre 2000

Presiede:

Stenio RICCIO
(Presidente di sezione del Consiglio di Stato)

STENIO RICCIO

(Presidente di sezione del Consiglio di Stato)

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

In apertura di questa giornata di lavori, consentitemi di fare i miei rallegramenti e di manifestare il mio plauso agli organizzatori per il tema prescelto.

Il Convegno di quest'anno ha un taglio innovativo, perché non guarda al passato, ma è interamente proiettato nel futuro. Si sa che nei convegni di studio ci si sofferma ad approfondire istituti esistenti, a valutare le più recenti innovazioni, ad inquadrarle in schemi consolidati. Il tema delle innovazioni tecnologiche invece consente di proiettarsi nel futuro, di dare spazio all'immaginazione di ciò che avverrà in un mondo in trasformazione, di prevedere quali nuovi assetti verranno in essere in sostituzione degli esistenti. È un taglio nuovo ed affascinante!

Ieri abbiamo avuto la relazione dell'ingegnere Laganà che ci ha illustrato lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore del trasporto ferroviario. Oggi dovremo completare il quadro con l'esame delle innovazioni tecnologiche nel settore del trasporto marittimo, di cui ci parlerà il dottore Coletta, nel trasporto aereo, che ci verranno illustrate dal Presidente Cereti, e nella logistica, su cui ci relazionerà il dottore Merlino.

Apriremo la giornata dei lavori con la relazione del senatore Occhipinti, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale ci illustrerà il quadro delle iniziative strategiche che il Governo intende adottare nel settore dei tra-

sporti, per recepire ed utilizzare le innovazioni tecnologiche che sono state già introdotte, o che si prevede verranno introdotte nel prossimo futuro, e delle previsioni che al riguardo sono contenute nel Piano Generale dei Trasporti.

Ma prima di dare la parola ai relatori, consentitemi una breve considerazione. Sono stato molto colpito e stimolato dalla bellissima relazione del dottore Satta, il quale ci ha illustrato gli effetti e le ricadute delle nuove tecnologie dal punto di vista delle imprese, e ci ha delineato un quadro di grandi trasformazioni.

Ora, essendo questo un Convegno destinato a dei giuristi, quali sono i dottorandi in diritto della navigazione, e più in generale dei trasporti, mi sono chiesto quali siano le ricadute delle nuove tecnologie per un giurista. E credo che gli effetti dell'introduzione delle nuove tecnologie non siano minori.

In primo luogo, anche i giuristi sono destinatari dei frutti delle nuove tecnologie. È sotto gli occhi di tutti la rivoluzione che ha operato l'introduzione del computer, delle banche dati e di internet nel modo di lavorare del giurista. Mentre in passato la ricerca di una legge, dei lavori preparatori, di un precedente giurisprudenziale, richiedeva la consultazione di voluminose opere, talvolta la peregrinazione nelle varie biblioteche, pubbliche o private, ed una notevole perdita di tempo, e non sempre la ricerca era coronata da successo se la legge era straniera o il precedente giurisprudenziale raro, oggi basta restare seduto alla scrivania del proprio studio per avere a disposizione il mondo intero, avendo con le raccolte normative la possibilità di accedere alle leggi nella loro più recente stesura ovvero nel testo originario, con le varie successive modificazioni, avendo con le banche dati l'accesso alla più recente giurisprudenza, o con internet, avendo la possibilità di conoscere recentissime decisioni non ancora edite e la possibilità di accedere a biblioteche ed istituzioni nazionali o straniere per testi o lavori preparatori non agevolmente rintracciabili. Il tutto con una velocità di ricerca e precisione inimmaginabile solo pochi anni addietro.

Una seconda ricaduta dell'introduzione di nuove tecnologie per il giurista va collegata al nuovo modo di lavorare dell'impresa. Dalla relazione del dottore Satta abbiamo appreso del processo di tra-

sformazione del mondo della produzione già in parte in atto, ma in maggiore misura ancora da venire.

Ora la cosiddetta dematerializzazione dell'impresa, lo sviluppo della logistica intesa non più come stivaggio delle materie prime, ma come momento della produzione e di creazione di valore aggiunto, lo sviluppo dell'*outsourcing*, e soprattutto lo spostamento dell'oggetto delle relazioni intersoggettive dal possesso al servizio, lasciano intravedere una profonda modifica delle relazioni umane, con la conseguente obsolescenza degli istituti giuridici disciplinati come figure tipiche dalle codificazioni esistenti, ed il fiorire di una serie di nuove figure giuridiche meglio rispondenti alle nuove esigenze del commercio.

Un esempio è già sotto i nostri occhi con le fattispecie del *leasing* e del *franchising*. Si tratta, come tutti sappiamo, di figure giuridiche apparse in anni recenti e sviluppatesi dapprima come contratti atipici e poi successivamente tipizzate in forme diverse, tanto da assumere quasi la dignità di istituti tipici. Ma le esigenze del commercio giuridico quali derivano dalle trasformazioni in atto porteranno alla proliferazione di una miriade di figure nuove la cui individuazione lascio alla vostra fantasia. Basti pensare a quale rivoluzione nella disciplina dei rapporti di lavoro comporterà la dematerializzazione dell'impresa, quali e quante nuove esigenze da disciplinare deriveranno dalla sostituzione del servizio al cliente in luogo della vendita o della cessione del possesso di un bene e così via.

È agevole quindi prevedere un processo di innovazione giuridica che, partendo dalla creazione di figure atipiche, o di forme di contratti misti, passi attraverso un loro successivo sviluppo, affinamento e differenziazione, fino a pervenire alla creazione di nuove figure contrattuali tipiche.

Ma la più importante e significativa ricaduta della introduzione delle nuove tecnologie nel mondo giuridico è data dalla globalizzazione.

È già sotto i nostri occhi che la introduzione dei computers, di internet, dei telefoni di ultima generazione che consentono il collegamento diretto ad internet, hanno la conseguenza di sviluppare le relazioni tra soggetti che operano in territori diversi. Già oggi io posso comprare un bene che mi serve sia recandomi al negozio sotto casa,

sia comprandolo tramite internet in un altro continente, pagandolo con la carta di credito, e facendomelo recapitare a casa. Il fenomeno ovviamente assume dimensioni ben diverse se l'acquisto è operato, invece che da un singolo, da un'impresa che si approvvigiona delle materie prime, o da un consorzio di imprese associate nell'acquisto.

Ora è evidente che, se nel caso di acquisto presso il negoziante sotto casa mia sorge una controversia, potrò adire il tribunale più vicino e fare valere le mie ragioni. Ma se la controversia sorge con la controparte di un altro continente, chi sarà il giudice competente, e quale sarà la legge applicabile?

In altri termini, le nuove tecnologie consentono lo sviluppo delle relazioni umane tra soggetti che operano in territori diversi, e lo sviluppo di tali relazioni rende insufficienti le regole che i singoli Stati si sono date per disciplinare le relazioni giuridiche tra i soggetti che vivono sul proprio territorio.

Ora, già oggi non sono ignote controversie tra soggetti che operano in territori diversi, e per la soluzione di tali controversie trova applicazione il diritto internazionale privato. Ma è evidente che tale sistema – che si sostanzia in un meccanismo di rinvii da un ordinamento ad un altro, fino ad individuare quello applicabile al caso concreto – può funzionare quando il fenomeno ha carattere eccezionale. Ma quando il fenomeno assume dimensioni di massa, e da eccezione si trasforma in regola, è evidente che il sistema di diritto internazionale privato si rivela inadatto a disciplinare in modo efficiente le nuove esigenze del commercio giuridico. Servono perciò nuove regole, di carattere sovranazionale, comunemente accettate, ed idonee a risolvere le controversie tra soggetti appartenenti a Stati diversi ed operanti in territori diversi. In questo contesto assume nuovo valore e comporta nuove implicazioni la dimensione spazio.

Quindi, le nuove tecnologie comportano la globalizzazione, e la globalizzazione comporta limitazione della sovranità dei singoli Stati e l'esigenza di creare nuove regole di valore sovranazionale. Può sembrare un volo eccessivo della fantasia, eppure la realtà è più forte della fantasia. È già sotto i nostri occhi, che

viviamo nell'Unione europea, la creazione di regole sovranazionali, quali i regolamenti comunitari, o le direttive comunitarie, ove siano *self executing*, le quali prevalgono sulle regole nazionali dei singoli Stati aderenti all'Unione.

È solo l'inizio di un processo che andrà ad estendersi a tutto il globo, perché il fenomeno della globalizzazione indotto dalle nuove tecnologie è universale. È agevole prevedere la formazione di un diritto sovranazionale, attraverso trattati internazionali o organismi sopranazionali (ONU, UNCTAD, etc.), dapprima attraverso la creazione di principi comunemente accettati, successivamente attraverso la creazione di regole dettagliate per singoli settori. È agevole prevedere il sorgere di organismi per la soluzione delle controversie che dovranno avere una valenza sovranazionale, dapprima attraverso forme di composizione arbitrale, e successivamente la istituzionalizzazione di questi sedi di composizione delle controversie.

Mi fermo qui perché ciascuna affermazione andrebbe sviluppata, ma toglierei spazio ai relatori. Dò quindi la parola al senatore Occhipinti, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che ci illustrerà le politiche istituzionali ed il governo delle nuove tecnologie dei trasporti in Italia.